Formazione Maggioli

Ufficio Commercio CHANNEL

Corso online

La vendita online di auto usate

Mercoledì 4 dicembre 2024, ore 10.00-11.30

Docente

Miranda Corradi

Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia di legislazione commerciale

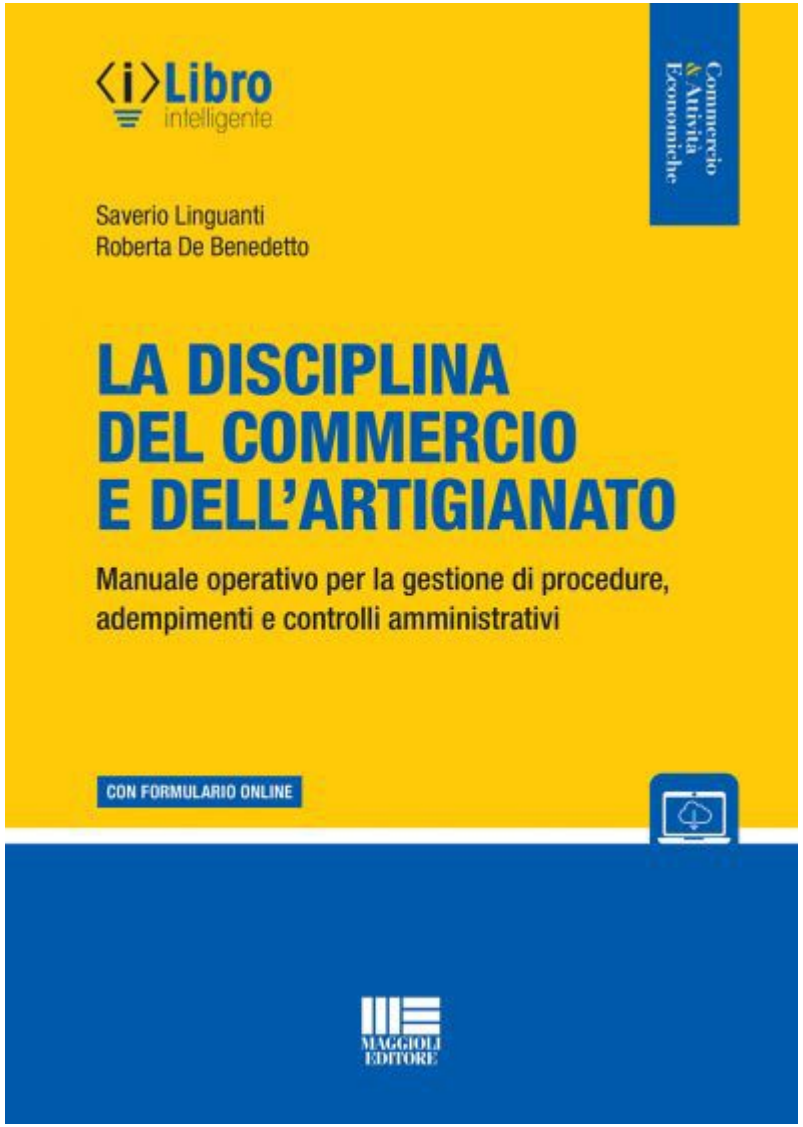

MAGGIOLI EDITORE

Il Manuale offre un quadro esaustivo della disciplina amministrativa delle attività artigianali e del commercio, sia nelle forme tradizionali che nelle varie forme speciali, approfondendo anche innumerevoli fattispecie particolari, quali, ad esempio, la vendita da parte di privati cosiddetti hobbisti.

L'opera, che è stata realizzata sulla base della legislazione vigente, della prassi interpretativa ministeriale e della più recente giurisprudenza in materia, fornisce agli operatori del settore un riferimento bibliografico completo, aggiornato, ricco di nozioni, suggerimenti pratici e soluzioni alle problematiche più complesse, attraverso una trattazione chiara e di facile consultazione.

Con formulario di modulistica in formato editabile.

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628200

www.maggiolieditore.it

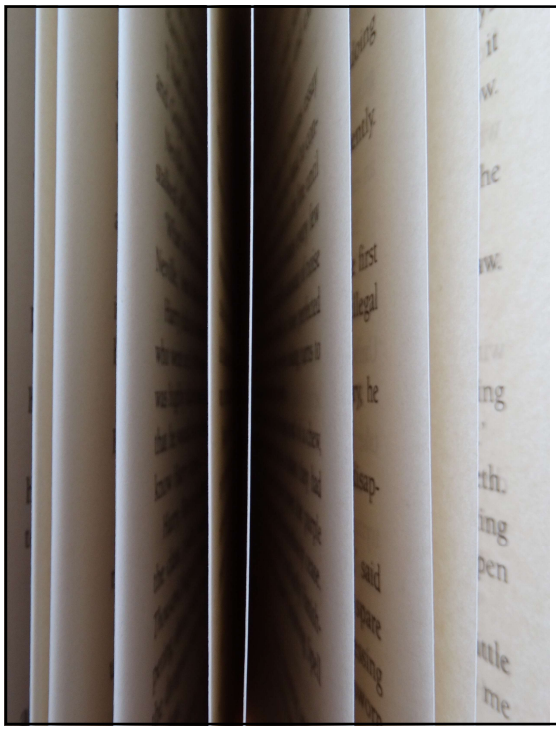

Ufficio Commercio CHANNEL

LA VENDITA ON-LINE DI AUTO USATE

Miranda Corradi 4 dicembre 2024

il commercio *on line*

- **D.lgs 114/1998:**
  artt.18 e 21 del TITOLO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
- **D.lgs 59/2010: art. 68 e 71**
- **D.lgs 222/2016: allegato tabella «A»**
  voce 47 della SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

D.Lgs 59/2010 – Art. 68

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. **La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.**
2. Al comma 3, dell'*art. 18 del D.lgs 114/1998*, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».
3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.

D.Lgs 114/1998 – Art. 18

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

~~[1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.]~~

2….

3. **Nella segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei ~~requisiti *di cui all'articolo 5*~~ e il settore merceologico.**

D.Lgs 59/2010 – Art. 71

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

Art. 71 *Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali*

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero a misure di sicurezza; …

D.Lgs 59/2010 – Art. 71

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

Art. 71 *Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali*

3. **Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni** a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. **Il divieto di esercizio dell'attività non si applica** qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la **sospensione condizionale della pena** sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. **In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali** di cui ai commi 1 e 2 **devono essere posseduti** dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e **da tutti i soggetti individuati** dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 252/1998 *(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia)*. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

D.Lgs 114/1998 – Art. 18
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

2. **E' vietato inviare prodotti al consumatore** se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

….

5. Le operazioni di **vendita all'asta** realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione **sono vietate**.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'*articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*.

D.Lgs 114/1998 – Art. 21
Commercio elettronico

1. **Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico** con azioni volte a:
   a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
   b) tutelare gli interessi dei consumatori;
   c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
   d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
   e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
   f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

Circolare Ministero Attività Produttive
n°3547/C del 17/06/2002

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Commercio elettronico.

Indicazioni sulle aste on line

… La lettera di questo comma ha fatto ritenere vietate in modo assoluto l'attività di **vendita all'asta realizzata anche tramite Internet**. In attesa della definizione di un quadro normativo specifico che sia in grado di disciplinare in modo uniforme tale rilevante fenomeno economico – **soprattutto alla luce delle indicazioni contenute nella direttiva 2000/31/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 sul commercio elettronico – **sui limiti di tale divieto si rendono i chiarimenti e le indicazioni che seguono. …**

Circolare Ministero Attività Produttive
n°3547/C del 17/06/2002

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Commercio elettronico.

Indicazioni sulle aste on line

La circolare delinea le caratteristiche delle aste on line che si possono svolgere (indicazioni molto dettagliate che devono essere rapportate alla normativa oggi vigente):

- **le principali tipologie di vendita all'asta che si svolgono attraverso Internet,**
- **la qualità personale dei soggetti che vi operano,**
- **le modalità di fissazione del prezzo di vendita**
- **i requisiti di qualificazione soggettiva necessari per l'esercizio dell'attività di banditore d'asta *on line***
- **gli aspetti che devono essere tenuti presenti nella predisposizione del sito** utilizzato per la conduzione dell'attività e nelle condizioni generali di contratto che regolano, tra le parti, la relativa dinamica negoziale (*a) Identificazione del banditore d'asta, b) Identificazione dei soggetti che partecipano alle aste, c) Informazione sulla modalità di asta, d) Informazioni sul bene posto in vendita all'asta, e) Obiettività ed imparzialità del procedimento, f) Localizzazione e contestualità dell'asta, g) Conclusione del contratto, h) Applicazione del decreto sui contratti a distanza (oggi Codice del Consumo), i) Responsabilità generale per danno da prodotti, l) Garanzie ed assicurazioni, m) Tutela dei dati personali e sicurezza informatica, n) Controversie, o) Legge applicabile)*

Circolare Ministero Attività Produttive
n°3487/C dell'1/06/2000 (G.U. n°174 del 27/07/2000)

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico.

… **Il predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al commercio elettronico solo nell'art.21.**

…

Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando il commercio elettronico e la necessità di fornire precisazioni al fine di garantire un'uniforme applicazione sul territorio, **si forniscono gli elementi interpretativi** relativi alle disposizioni del citato decreto n. 114, applicabili alla forma di esercizio dell'attività commerciale in discorso.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto "*l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti* ***settori merceologici: alimentare e non alimentare***". …

L'attività di commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale può essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o mediante le forme speciali di vendita indicate all'art. 4, comma 1, lett. h). …

Il punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica, pertanto, tra le forme speciali di vendita quella effettuata "*tramite (..) altri sistemi di comunicazione*"

Al riguardo si osserva che **il commercio elettronico**, ossia l'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito Web (e-commerce), **ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell'art.18 del predetto decreto n.114.**

Circolare Ministero Attività Produttive
n°3487/C dell'1/06/2000 (G.U. n°174 del 27/07/2000)

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico.

… **Le regole** sopra richiamate, per via del fatto che **l'art. 18** concerne le forme speciali di vendita al dettaglio**, si applicano unicamente agli operatori che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.**

Per quel che concerne la vendita all'ingrosso, infatti, **il grossista** è tenuto unicamente a dichiarare, al momento dell'iscrizione al Registro delle imprese, il possesso dei requisiti morali, nonché quelli professionali, di cui all'art. 5 del decreto, qualora venda prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. …

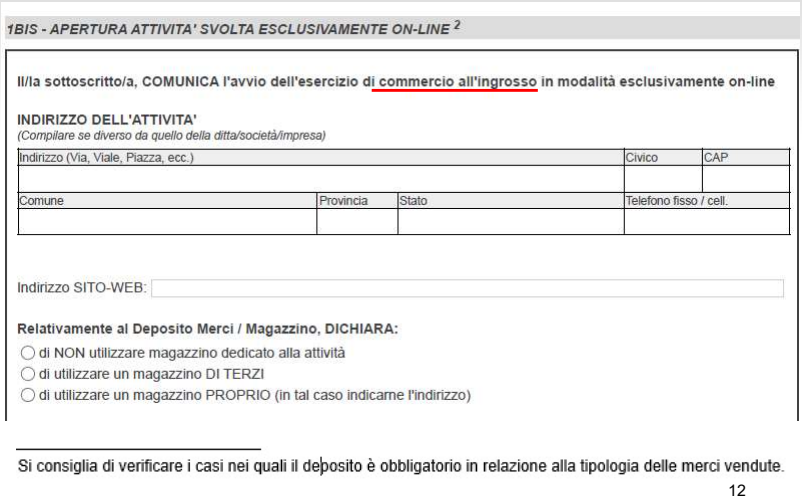

1BIS - APERTURA ATTIVITA' SVOLTA ESCLUSIVAMENTE ON-LINE [2]

Il/la sottoscritto/a, COMUNICA l'avvio dell'esercizio di commercio all'ingrosso in modalità esclusivamente on-line

INDIRIZZO DELL'ATTIVITA'
(Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa)

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)		Civico	CAP
Comune	Provincia	Stato	Telefono fisso / cell.

Indirizzo SITO-WEB:

Relativamente al Deposito Merci / Magazzino, DICHIARA:

- ◯ di NON utilizzare magazzino dedicato alla attività
- ◯ di utilizzare un magazzino DI TERZI
- ◯ di utilizzare un magazzino PROPRIO (in tal caso indicarne l'indirizzo)

Si consiglia di verificare i casi nei quali il deposito è obbligatorio in relazione alla tipologia delle merci vendute.

12

Commercio all'ingrosso: Comunicazione alla C.C.I.A.A.

Ministero dello Sviluppo Economico

Risoluzione n. 11847 del 19 gennaio 2016

Al riguardo, la scrivente in via preliminare, ha evidenziato che, con la nota n. 114972 del 23-6-2014 in materia di commercio all'ingrosso in via generale, ha già precisato che il soggetto aspirante all'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso può utilizzare la Comunicazione Unica, ferma restando la necessità di indicare il settore di attività e autocertificare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Nella medesima nota ha sostenuto, altresì, che la Camera di commercio, competente per territorio, stante la circostanza che il soggetto richiedente autocertifica il possesso dei requisiti e la conseguente applicabilità alla fattispecie delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, è tenuta a verificare la veridicità di quanto autocertificato in materia di requisiti, ma può effettuare detto controllo anche a campione e a prescindere dal rispetto di termini temporali.

Miranda Corradi 13

Circolare Ministero Attività Produttive **n°3487/C dell'1/06/2000** (G.U. n°174 del 27/07/2000)

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico.

…

Va rilevato, altresì, che le disposizioni del decreto n. 114 applicabili riguardano unicamente i soggetti menzionati dal medesimo che svolgono **attività economica concernente l'acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita.**

Ne consegue, pertanto, che **tale disciplina non si applica alla figura degli intermediari** come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività ….

Va rilevato, altresì, che l'art. 4, nel definire le figure del dettagliante e del grossista, evidenzia il **carattere di professionalità nell'organizzazione e conduzione dell'attività**: restano, pertanto, escluse dall'applicazione del decreto le attività esercitate in maniera meramente occasionale, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella legislazione fiscale. …

Miranda Corradi 14

Unica SCIA per più siti

Ministero dello Sviluppo Economico

Risoluzione n. 204137 del 18 novembre 2014

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – Forme speciali di vendita – Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione – E-Commerce

Fermo quanto sopra, nella segnalazione certificata di inizio di attività, ad avviso della scrivente, l'impresa che intende segnalare l'inizio dell'attività di commercio elettronico tramite più siti web, può presentare un'unica istanza avendo cura di elencare tutti i siti web attraverso i quali intende esercitare l'attività.

Non risponderebbe, infatti, a criteri di ragionevolezza chiedere al soggetto in questione la presentazione di più segnalazioni corrispondenti al numero dei siti utilizzati.

Resta ferma la circostanza che, ove il soggetto in discorso, dopo aver avviato l'attività, intenda a tal fine utilizzare un ulteriore sito web, il medesimo dovrà avere cura di comunicarlo all'ente locale, stante la necessità dei dovuti controlli in ordine a quanto previsto dalla vigente disciplina normativa (cfr. decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo, così come recentemente modificato dal decreto legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014, nonché decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, di attuazione della Direttiva 2000/31/CE, cosiddetta direttiva sul commercio elettronico).

Miranda 15

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Possibili modalità di svolgimento dell'attività

Risoluzione n. 15438 del 22 gennaio 2019

OGGETTO: **Attività di commercio al dettaglio – Forme speciali di vendita – E-commerce**

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune fa presente di avere ricevuto una SCIA per commercio elettronico con deposito e che da accertamenti effettuati è risultato che la merce viene ritirata personalmente a cura del cliente finale presso il deposito del soggetto titolare dell'attività.

Fermo quanto sopra, chiede se, stante tale circostanza, l'attività in discorso possa comunque ritenersi attività di commercio elettronico.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.

La modalità di commercio *on line* è disciplinata dall'articolo 68, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall'articolo 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, relativi al commercio al dettaglio.

La citata normativa di settore, nel caso del commercio *on line*, si limita ad indicare il titolo legittimante da presentare ai fini dell'avvio dell'attività.

In ogni caso, ad avviso della Scrivente, il pagamento e la consegna del prodotto acquistato non appaiono dover essere obbligatoriamente effettuati l'uno *on line* e l'altra al domicilio del consumatore, stante la circostanza che è possibile pagare in contrassegno, nonché ritirare la merce anche presso un punto vendita dell'esercente.

Ne consegue che nei casi in cui il prodotto non sia consegnato, bensì ritirato direttamente dal consumatore finale, non cambia la disciplina applicabile.

Miranda Corradi 16

Circolare Ministero Attività Produttive **n°3487/C dell'1/06/2000** (G.U. n°174 del 27/07/2000)

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico.

… Va evidenziato, altresì, che **le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 1, del decreto n. 114. …**

D.Lgs 114/1998 - Art. 22. Sanzioni e revoca

1. **Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli** 5, 7, 8, 9, 16, 17, **18** e 19 del presente decreto e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, **68** e 69 del D.lgs 59/2010 **è punito con la sanzione amministrativa** del pagamento di una somma (*da lire 5.000.000 a lire 30.000.000)* **da € 2.582,00 a € 15.493,00**. …
6. **In caso di svolgimento abusivo dell'attività** il sindaco ordina la **chiusura immediata** dell'esercizio di vendita.

Miranda Corradi 17

Art. 19 della L.241/1990 - SCIA

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al co.1, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale

Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.

L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure.

In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

D.Lgs. 25-11-2016 n. 222
Allegato - Tabella A

Forme speciali di vendita:
1.11.4 vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio *on line*

(quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

Miranda Corradi 19

Forme speciali di vendita:
1.11.4 vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio *on line*
(attività principale o esclusiva)

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
47.	Avvio nell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione			D.Lgs. n. 114/1998, art. 18 D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1 D.Lgs. n. 70/2003, art. 6 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) settore non alimentare	a) SCIA		
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	

Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico

Miranda Corradi **N.B. Per la vendita on line di auto nuove non occorre disporre di un locale commerciale o di un deposito** 20

Forme speciali di vendita:
1.11.4 vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio *on line*
(attività principale o esclusiva)

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
48.	Subingresso in attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.			D.Lgs. n. 114/1998, artt.18 e 26, c.5 D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1
	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
49.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. 114/1998, art. 26, c. 5

N.B. Per la vendita on line di auto nuove non occorre disporre di un locale commerciale o di un deposito

Miranda Corradi 21

Commercio di cose antiche o usate: Le disposizioni del TULPS e del relativo Regolamento

Miranda Corradi 22

TULPS

Art. 126

[Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.] *Articolo abrogato dall' art. 6, co. 1, D.Lgs. 222/2016.*

Art. 128 *(art. 129 T.U. 1926)*

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli ~~126~~ e 127 **non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato**.

Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, **in cui sono annotate le generalità** di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute **e le altre indicazioni prescritte dal regolamento**.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, **sono tenute a dimostrare la propria identità** nei modi predetti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Regolamento di esecuzione del TULPS

Art. 247

Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi **deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco,**

- **il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori,**
- **la data dell'operazione,**
- **la specie della merce comprata o venduta**
- **ed il prezzo pattuito.**

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, **le disposizioni degli articoli** ~~126~~ e **128 della legge**

- **si applicano** al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.
- **Esse non si applicano** per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

TULPS

Art. 17-bis

co.3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84,108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, ~~126~~, **128**, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 **sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154** (lire trecentomila) **a euro 1.032** (lire due milioni).

(***pagamento in misura ridotta € 308,00***)

Autorità competente: Prefetto

Destinazione Proventi: Stato tramite concessionario del servizio riscossione tributi

Possibili violazioni commercio di cose antiche o **usate non di valore esiguo:**

- **omessa tenuta di registro,** *(art. 128, comma 2),*
- **omessa esibizione di registro** *(art. 128, comma 3),*
- **irregolare tenuta del registro** *(art. 128, comma 2, del r.d. n. 733/31, T.U.L.P.S., in relazione all'art. 247, comma 1, del r.d. n. 635/40 reg. d'es. del T.U.L.P.S.)*

Miranda Corradi 25

È possibile vendere on line auto usate?

Miranda Corradi 26

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/007463/13500.A(8)
Data: 19/04/2013 Classifica: 13500.A(8)

OGGETTO: Quesiti in materia di commercio elettronico di veicoli usati, commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e piccoli trattenimenti all'interno di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande

ALLA REGIONE AUTONOMA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
- Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità
Servizio Commercio TRIESTE
(Rif. n. 18943/P – Class COM-4-8 del 26.3.2013)
s.commercio@regione.fvg.it

e. p.c.:

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

AL COMUNE DI VALVASONE
- Ufficio Commercio e Attività Produttive

ALLA SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI PORDENONE

27

È possibile vendere on line auto usate?

Nota Ministero dell'Interno prot. n. 7463 del 19 aprile 2013 possibile come attività preliminare o promozionale

Ammissibilità del commercio elettronico di veicoli usati

Al riguardo questo Ufficio ha già avuto modo di esprimersi nel senso della ammissibilità della commercializzazione mediante la rete *internet* di autoveicoli, nuovi o usati, con riferimento ai numerosi siti *web* che si propongono per tale vendita.

In realtà, la fattispecie di cui si domanda la ammissibilità o meno ("commercio elettronico di veicoli usati") richiederebbe alcune precisazioni, ove si tenga conto che tali siti (in qualche caso, espressione di gruppi imprenditoriali di rilievo nazionale), se ad essi si fa riferimento, in realtà svolgono, sostanzialmente, attività di natura preliminare e promozionale, al pari di altri possibili strumenti non elettronici. …

Miranda Corradi

28

È possibile vendere on line auto usate?

Nota Ministero dell'Interno prot. n. 7463 del 19 aprile 2013
possibile come attività di intermediazione

Ammissibilità del commercio elettronico di veicoli usati

… Essi, infatti, si pongono di norma come meri intermediari nella compravendita dei veicoli pubblicizzati, ospitando le inserzioni e gli annunci di vendita dei proprietari, descrizioni tecniche, stato d'uso, prezzo, ecc., ovvero fornendo consulenza e indicazioni in vista della vendita o dell'acquisto, che non avvengono mediante mere comunicazioni *on-line.*

In tali casi, tuttavia, l'attività svolta, che consiste in una forma di promozione della conclusione di contratti per conto di terzi, è soggetta, in quanto agenzia di affari, all'art. 115 TULPS che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 13 del D.L. 9.2.2012, n. 5, richiede una preventiva comunicazione al Sindaco, in virtù del trasferimento ai Comuni di funzioni e compiti di polizia amministrativa operato dall'art. 163, c. 2, lettere b) e d) del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112). …

È possibile vendere on line auto usate?

Nota Ministero dell'Interno prot. n. 7463 del 19 aprile 2013
Possibile come fonte di informazioni

Ammissibilità del commercio elettronico di veicoli usati

… In altri casi, si tratta dei siti degli stessi fabbricanti, di concessionari o di rivenditori che descrivono e pubblicizzano i propri prodotti, similmente ad ogni altro settore produttivo, indicando i concessionari o i rivenditori presso i quali le vetture, nuove o usate, possono materialmente reperirsi …

È possibile vendere on line auto usate?

Nota Ministero dell'Interno prot. n. 7463 del 19 aprile 2013
ma la vendita non può perfezionarsi on-line

Ammissibilità del commercio elettronico di veicoli usati

… Bisogna considerare, comunque, che materialmente la vendita di autoveicoli, nuovi o usati, non può perfezionarsi *on-line*, poiché in virtù della necessaria trascrizione al PRA, l'atto di cessione deve essere redatto nelle forme della scrittura privata autenticata ovvero della c.d. *forma solenne,* che richiedono l'incontro fisico dell'acquirente e del venditore in occasione della stipula del relativo contratto, oggetto di successiva trascrizione.

Laddove, poi, detti siti proponessero per la vendita veicoli dei quali i loro stessi titolari sono proprietari ed intestatari, trattandosi di compravendita di beni usati, l'esercente, che comunque deve disporre di propri locali fisici per lo svolgimento della sua attività economica, è tenuto a fare la dichiarazione di cui all'art. 126 TULPS.

Miranda Corradi 31

Consiglio di Stato: sentenza n. 1821 del 5 maggio 2016
l'art. 11 del D.Lgs. 70/2003 non si applica al commercio di auto

- Con determinazione N.CE/99525 del 27/12/2012, l'amministrazione capitolina ha **comunicato all'interessata che la segnalazione certificata di inizio attività non poteva essere accolta e conseguentemente la medesima non era autorizzata ad avviare l'attività commerciale di che trattasi.**
- L'atto, motivato per *relationem* alla nota della stessa amministrazione comunale …, si basa sul rilevo che "***l'attività di vendita di auto nuove ed usate non può essere esercitata mediante il commercio elettronico*** *di cui all'art. 21 del D. Lgs. 114/98 in quanto il bene di scambio, nel caso di specie auto nuove o usate, rientra nella categoria dei beni mobili registrati per cui data la natura giuridica degli stessi, è necessaria la sottoscrizione del contratto di compravendita, anche ai fini della successiva registrazione al P.R.A. Tale tesi risulta avvallata da quanto disposto all'art. 11 del D. Lgs. n. 70/2003, che disciplina i casi di esclusione dei contratti di beni di scambio che non possono essere oggetto di commercio elettronico*".
- Col primo motivo d'appello la …. deduce, tra l'altro, che, **erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto l'art. 11 del D.Lgs. 9/4/2003, n. 70, applicabile anche ai contratti (come quelli a cui si riferisce la SCIA dell'appellante) in cui l'intervento degli organi ivi contemplati non è richiesto "*ad substantiam*".**

Miranda Corradi 32

Consiglio di Stato: sentenza n. 1821 del 5 maggio 2016
l'art. 11 del D.Lgs. 70/2003 non si applica al commercio di auto

- La doglianza è fondata.
- Dispone la menzionata norma: "*Il presente decreto non si applica a:*
  a) …; b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri; c)…; d)…".
- Orbene, la trascritta **disposizione va intesa nel senso che restano esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 70/2003**, **i contratti** in relazione ai quali l'intervento degli organi ivi contemplati è necessariamente **richiesto ai fini della validità o dell'efficacia del negozio**.
- **La norma non è, dunque, applicabile alla compravendita di autoveicoli, la quale, com'è noto, si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, per mezzo del semplice consenso fra le parti e non richiede, perciò, né la forma scritta "*ad substantiam*", né l'intervento di alcun particolare organo (Cass. Civ., Sez. III, 11/4/2006, n. 8415).**
- **La forma scritta, con relativa autenticazione, è richiesta ai soli fini della trascrizione al P.R.A., la quale, però, non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento**, ma mero mezzo di pubblicità, inteso a dirimere potenziali contrasti tra più aventi causa del medesimo venditore (Cass. Civ., Sez. III, 26/10/2009, n. 22605).
- Quella della trascrizione al P.R.A. costituisce, peraltro, una fase del tutto eventuale, essendo rimessa alla volontà dell'interessato la facoltà di richiederla.

Vendita on line auto usate

Ministero dell'interno
Circolare 557/PASS/U/011753/13500.A(8)
del 19 luglio 2016

è necessario disporre di locali commerciali

- **per sottoscrivere il contratto ?**
- **per tenere i veicoli in vendita ?**

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale

OGGETTO: Commercio elettronico di auto usate - Sede dell'impresa presso l'abitazione del titolare – Mancata indicazione del luogo in cui viene custodita la merce in vendita

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/011753/13500.A(8)
Data: 19/07/2016 Classifica: 13500.A(8)

Ministero dell'interno

circolare 557/PASS/U/011753/13500.A(8) del 19.07.2016

vendita on line: occorre disporre di locali commerciali?

CAR SALE

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto Comune chiede, con riferimento ad una segnalazione certificata di inizio attività di vendita di auto usate *on-line*, ricevuta tramite il sito *'impresaimmgiorno.gov'*, se sia necessario disporre di locali fisici commerciali per la formale sottoscrizione dei contratti di vendita e se sia prescritto che presso gli stessi locali siano tenuti i veicoli oggetto di tale commercio, ovvero se detta sottoscrizione possa intervenire anche presso la residenza del titolare, indicata quale sede dell'impresa.

Poiché pervengono a quest'Ufficio con sempre maggior frequenza quesiti relativi al regime giuridico di attività commerciali soggette a regime di polizia amministrativa statale svolte attraverso *Internet*, pare opportuno inviare la presente nota, che propone alcune delle situazioni più ricorrenti, anche alle Prefetture e alle Questure, per quanto di rispettivo interesse…

Ministero dell'interno

circolare 557/PASS/U/011753/13500.A(8) del 19.07.2016

Va premesso che il Comune richiedente cita un passaggio di una pregressa nota di quest'Ufficio in cui si afferma che materialmente la vendita di autoveicoli, nuovi o usati, non può perfezionarsi *on-line,* poiché, in virtù della necessaria trascrizione al PRA, l'atto di cessione deve essere redatto nelle forme previste (scrittura privata autenticata ovvero c.d. *forma solenne),* che richiedono necessariamente l'incontro fisico dell'acquirente e del venditore ai fini della sottoscrizione del relativo contratto.

Pare doveroso rappresentare che tale interpretazione, seppure conforme a quanto ritenuto dal TAR Lazio sezione II^ Ter, con sentenza 18.2.2014, n. 1918, non è in pieno accordo con una più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V^, sent. n. 1851 del 5 maggio scorso), che ha riformato quella sentenza, sul rilievo che detto incontro e la sottoscrizione del contratto di vendita, non sono richiesti dalla legge ai fini della validità e dell'efficacia del contratto stesso tra le parti stipulanti, che si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi altro bene mobile, per mezzo del semplice consenso tra le parti.

Si tratta in realtà della sentenza 1821/2016

Ministero dell'interno

circolare 557/PASS/U/011753/13500.A(8) del 19.07.2016

La forma scritta, con relativa autenticazione, è richiesta- osserva il Consiglio di Stato ai soli fini della trascrizione al P.R.A., che però non costituisce requisito di validità del trasferimento nei rapporti tra le parti, ma mero mezzo di pubblicità nei confronti di terzo, inteso a dirimere potenziali contrasti tra più aventi causa dello stesso venditore, sicché la successiva *'trascrizione al P.R.A. costituisce una fase del tutto eventuale, essendo rimessa alla volontà dell'interessato la facoltà di richiederla''*

Ciò premesso, deve rappresentarsi che non attengono alla disciplina di pubblica sicurezza, bensì a quella civilistica e commerciale,

- sia la questione delle modalità e del momento di perfezionamento dei contratti di vendita di automobili usate quando viene utilizzato il mezzo elettronico,
- sia la conseguente questione dell'ammissibilità o meno di tale commercio, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2003, n. 70, sicché quest'Ufficio ritiene di doversi limitare a prendere atto del contrasto giurisprudenziale cui si è fatto cenno.

Ministero dell'interno

circolare 557/PASS/U/011753/13500.A(8) del 19.07.2016

CAR SALE

L 'ordinamento di pubblica sicurezza si preoccupa unicamente di imporre a coloro che esercitano il commercio di cose usate di valore (tra cui, ovviamente, le automobili) gli obblighi

- ~~di comunicazione preventiva al Comune (art. 126 TULPS),~~
- di identificazione dell'altro contraente e di annotazione delle sue generalità su di un registro giornale vidimato, riportante anche i dati essenziali di ciascuna transazione (art. 128 TULPS),
- nonché l'obbligo di soggezione ai controlli di polizia amministrativa, intesi alla prevenzione e al contrasto di reati quali il furto, la ricettazione o il traffico delle cose usate compravendute.

Abrogato dall'art. 6 co.1 del D.lgs 25.11.2016, n. 222

Ministero dell'interno

circolare 557/PASS/U/011753/13500.A(8) del 19.07.2016

CAR SALE

Sotto questi profili, pare doversi precisare che:

1. quali che siano le modalità di vendita, il commerciante di oggetti di valore usati, è comunque tenuto ad adempiere al citato obbligo di identificazione personale dei clienti, disciplinato dagli artt. 128 TULPS e 247 Reg. TULPS in relazione ad ogni atto di acquisto o dì cessione; tale identificazione presuppone necessariamente il contatto fisico tra le parti e l'esibizione dell'originale di un documento d'identità, non essendo ammesse né forme di identificazione a distanza oppure *on-line,* attraverso copie o file riproducenti il documento stesso, di cui è notoria la facilità di alterazione o manipolazione con programmi di facile uso e disponibili a chiunque, né modalità indirette (ad es.: quelle in uso negli 'Internet points', mediante *sim card* telefoniche o altre modalità, trattandosi di possibilità ammesse dalla P.A. solo in virtù di peculiari provvedimenti legislativi):

conseguentemente è comunque indispensabile, pena l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 128 TULPS, l'incontro fisico tra venditore e acquirente on line.

Ministero dell'interno

circolare 557/PASS/U/011753/13500.A(8) del 19.07.2016

Sotto questi profili, pare doversi precisare che:

2. La fissazione della sede commerciale dell'impresa presso la residenza del titolare, se potrebbe non rilevare ai fini dell'obbligo di cui al punto precedente, è invece di obiettivo ostacolo all'esecuzione dei controlli di polizia amministrativa, per la tutela approntata dalla legge al domicilio delle persone.

Per questa ragione quest'Amministrazione, in presenza di esercizi soggetti a regime di polizia amministrativa statale ubicati presso private abitazioni, quando è da riconoscere la loro ammissibilità, ha sempre posto due condizioni, date

- dalla effettiva separazione/separabilità dei locali utilizzati quale sede dell'impresa da quelli costituenti l'abitazione del suo titolare,
- nonché da una formale dichiarazione di disponibilità di quest'ultimo ad acconsentire comunque l'accesso degli operatori di polizia nella sua dimora, negli orari consueti, per l'esecuzione dci controlli previsti sulla generalità degli esercizi similari;

Miranda Corradi 41

Ministero dell'interno

circolare 557/PASS/U/011753/13500.A(8) del 19.07.2016

Sotto questi profili, pare doversi precisare che:

2. …

E' evidente, infatti, che il mancato rispetto di tali condizioni consentirebbe agli interessati di sottrarsi con facilità ai controlli di polizia o di renderli sostanzialmente impossibili o inutili, facendo leva sulle tutele che l'ordinamento appresta per le private dimore; inoltre risulterebbe compromessa se non preclusa l'efficacia o la possibilità stessa di provvedimenti interdittivi dell'attività in caso di abusi (ordini di sospensione o di cessazione), di fatto esonerandolo dal regime amministrativo di pubblica sicurezza con un ingiustificato regime di favore rispetto alle aziende analoghe collocate sulla "pubblica via", in locali univocamente destinati all'esercizio dell'attività d'impresa.

Miranda Corradi 42

Ministero dell'interno

circolare 557/PASS/U/011753/13500.A(8) del 19.07.2016

Sotto questi profili, pare doversi precisare che:

3. L'indicazione del luogo in cui vengono custodite le vetture destinate alla vendita è da ritenere certamente doverosa, poiché la sua mancanza rende impossibile eseguire i riscontri che costituiscono l'oggetto stesso dei controlli in discorso, RIGUARDANTI ESSENZIALMENTE LA CORRISPONDENZA TRA LE ANNOTAZIONI SUL PREDETTO REGISTRO GIORNALE LA MERCE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PER LA VENDITA.

Per quanto precede pare potersi concludere che le indicazioni riportate nella segnalazione certificata di cui si tratta siano comunque insufficienti rispetto a quanto necessario ai fini del rispetto della legislazione di pubblica sicurezza.

Miranda Corradi

43

dal 11.12.2016

D.Lgs 25.11.2016, n. 222 «SCIA 2»

Art. 6 *Disposizioni finali*

1. L'articolo 126 del R.D. 773/1931, è abrogato.

VENDITA COSE ANTICHE o USATE

~~**Art.126 TULPS**~~

~~**Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza**~~

Miranda Corradi

44

In seguito all'abrogazione dell'art. 126 rimane l'obbligo di identificazione dei clienti in caso di vendita di cose usate?

VENDITA COSE ANTICHE o USATE

IDENTIFICAZIONE CLIENTI

Art.128 TULPS

co.1. I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Miranda Corradi 45

In seguito all'abrogazione dell'art. 126 rimane l'obbligo della tenuta del registro a fini antiricettazione?

VENDITA COSE ANTICHE o USATE

REGISTRO

Art.128 TULPS

co.2. Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

co.3. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

co.4. Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti. …

Miranda Corradi 46

Primo parere 2017

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/003342/12020.A(1)
Data: 02/03/2017 Classifica: 12020.A(1)

MOD. 4 UL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, data protocollo

OGGETTO: Obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 TULPS – Effetti dell'abrogazione dell'art. 126 dello stesso TU

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/003342/12020.A(1)
Data: 02/03/2017 Classifica: 12020.A(1)

Primo parere 2017

OGGETTO:

Obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 TULPS - Effetti dell'abrogazione dell'art. 126 dello stesso TU

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con cui codesta Regione ha chiesto l'avviso dello scrivente in merito agli effetti dell'abrogazione dell'art. 126 TULPS (che prevedeva una dichiarazione preventiva al Comune per l'esercizio del commercio di cose antiche o usate) ad opera dell'art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 222/2016, con particolare riguardo alla disposizione, non abrogata, dell'art. 128 TULPS (recante l'obbligo di tenuta di un registro giornale degli affari). …

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/003342/12020.A(1)
Data: 02/03/2017 Classifica: 12020.A(1)

Primo parere 2017

OGGETTO:

Obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 TULPS - Effetti dell'abrogazione dell'art. 126 dello stesso TU

… Al riguardo pare doveroso premettere che l'interpretazione del complesso normativo cennato presenta obiettivi margini di opinabilità, che giustificano le incertezze qui rappresentate, senza tacere che questo Ministero aveva espresso avviso contrario alla completa abrogazione dell'art. 126 TULPS anche in considerazione del dubbio in questione.

Tanto premesso, pare doversi propendere per la tesi per cui l'abrogazione dell'art. 126 TULPS, disposta dall'art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 222/2016, abbia sottratto gli esercenti contemplati da tale articolo all'obbligo di tenuta del registro indicato. …

Miranda Corradi 49

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/003342/12020.A(1)
Data: 02/03/2017 Classifica: 12020.A(1)

Primo parere 2017

OGGETTO:

Obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 TULPS - Effetti dell'abrogazione dell'art. 126 dello stesso TU

… D'altra parte, la tesi contraria comporterebbe che l'abrogazione dell'art. 126 TULPS non abbia avuto i consueti effetti caducatori ma abbia in qualche modo lasciato in vita lo stesso articolo nella parte in cui individua una categoria commerciale di cui permarrebbe la rilevanza ai fini del TULPS, continuando ad essere destinataria dei consueti obblighi, solo in virtù del richiamo a tale disposizione contenuto nell'art. 128, ovviamente non abrogato perché diretto ad una più ampia platea di esercenti….

Miranda Corradi 50

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/003342/12020.A(1)
Data: 02/03/2017 Classifica: 12020.A(1)

Primo parere 2017

OGGETTO:

Obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 TULPS - Effetti dell'abrogazione dell'art. 126 dello stesso TU

… Ad ogni buon conto questo Dipartimento sta compiendo ulteriori approfondimenti al riguardo, anche alla luce delle materiali conseguenze dell'abrogazione in discorso relativamente alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica collegate ad alcuni dei settori economici interessati, sicché si fa necessariamente riserva di ulteriori elementi di valutazione.

Consiglio di Stato: parere n. 15 del 2 marzo 2018:
l'art. 128 TULPS è vigente

2. … Il Ministero dell'Interno ha chiesto se, per effetto dell'abrogazione espressa dell'articolo 126 del TULPS, deve ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128, con il conseguente venir meno, per i soggetti che erano indicati nell'abrogato art. 126, dell'obbligo di tenere un registro delle operazioni effettuate. …

3. **La Sezione ritiene che la tesi della permanente vigenza dell'art. 128 del TULPS, e del conseguente mantenimento dell'obbligo di tenuta del registro delle operazioni svolte dai soggetti indicati nello stesso articolo (e quindi anche dai commercianti), sostenuta dal Ministero dell'Interno nella richiesta di parere in esame, debba essere condivisa.**

4. Militano a favore di tale tesi diversi argomenti.

4.1. In primo luogo la norma non è stata espressamente abrogata dal d. lgs. n. 222 del 2016 a differenza dell'articolo 126 del TULPS oggetto, come si è prima ricordato, di una specifica disposizione di abrogazione.

Peraltro, come ha giustamente evidenziato l'Amministrazione nella sua relazione, l'analisi tecnico normativa allegata al testo dell'emanando decreto legislativo, aveva affermato che "*le norme incompatibili con la nuova disciplina sono state abrogate espressamente*". …

Consiglio di Stato: parere n. 15 del 2 marzo 2018:
l'art. 128 TULPS è vigente

4.2. Non risulta poi condivisibile la tesi di una abrogazione implicita della disposizione in questione.

Occorre, infatti, evidenziare, che ben diverse sono le finalità delle due disposizioni contenute negli articoli 126 e 128 del TULPS.

La prima disposizione, quella contenuta nell'art. 126 (ora abrogata), non consentiva l'esercizio del commercio di cose antiche o usate senza una preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, regolando, quindi, le modalità di accesso all'attività, che si è voluto, con la riforma, rendere libera. **La seconda disposizione, contenuta nell'art. 128 che invece ha la funzione di rendere possibile un controllo sulle attività svolte dai soggetti in essa indicati e quindi anche sulle attività di commercio compiute sulle cose antiche o usate.**

E' quindi ben possibile che una attività commerciale, riguardante cose antiche o usate, possa oggi essere avviata ed esercitata senza possibili controlli all'accesso ma che permanga il controllo sulle successive transazioni delle cose antiche o usate. Del resto è ben noto che il settore della vendita di beni antichi o usati è particolarmente esposto a possibili azioni illecite.

Il controllo sulle transazioni, che è reso possibile attraverso l'annotazione delle stesse su un apposito registro, reso obbligatorio dall'art. 128 del TULPS, rende così possibile l'attività di contrasto del mercato illegale delle cose antiche e usate.

Consiglio di Stato: parere n. 15 del 2 marzo 2018:
l'art. 128 TULPS è vigente

4.3. Ulteriore elemento che conferma la permanenza nell'ordinamento della disposizione contenuta nell'art. 128 del TULPS è costituita dal fatto che **il d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli 63 e segg.), e le relative disposizioni applicative (D.M. 15 maggio 2009, n. 95), che sono pacificamente vigenti, hanno inteso disciplinare nel dettaglio, con riferimento ai beni oggetto di tutela, le modalità per l'esercizio del controllo sulle transazioni.**

Peraltro il comma 2 dell'art. 63 del Codice dei beni culturali, secondo cui "*Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime*" è stato di recente modificato ed integrato dall'art. 1, comma 175, lett. f), della legge 4 agosto 2017, n. 124, con una disposizione che è quindi successiva al d.lgs. n. 222 del 2016.

5. **Si deve quindi ritenere che il legislatore non ha inteso abrogare (in modo implicito) anche l'art. 128 del TULPS** con la disposizione in essa contenuta riguardante l'obbligo di tenuta del registro per coloro che esercitano l'attività (liberalizzata) del commercio di cose antiche o usate.

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS
Data: 21/03/2018 Classifica: 12900.A(24)BIS

MOD. 4 P.S.C.

secondo parere 2018

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE – U.T.G. — LORO SEDI

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
-Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura
e Protezione Civile — AOSTA

AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PE
LE PROVINCE DI — TRENTO E BOLZANO

ALLE QUESTURE — LORO SEDI

E, p.c.

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
-Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica — ROMA

OGGETTO: Commercio di cose antiche e/o usate. Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS.

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS
Data: 21/03/2018 Classifica: 12900.A(24)BIS

parere 2018 dopo parere Consiglio di Stato

OGGETTO:
Commercio di cose antiche e/o usate.
Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS

Si fa riferimento alla questione se, a seguito dell'abrogazione dell'art. 126 del TULPS - che condizionava l'esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza - ad opera dell'art. 6, co. 1, del d.lgs. 222/2016 (c.d. SCIA-2), debba considerarsi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128 nella parte in cui, rinviando al citato art. 126, prescrive in capo agli operatori di tale settore l'obbligo di tenuta di un registro delle operazioni poste in essere giornalmente. …

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS
Data: 21/03/2018 Classifica: 12900.A(24)BIS

parere 2018 dopo parere Consiglio di Stato

OGGETTO:
Commercio di cose antiche e/o usate.
Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS

… In considerazione della rilevanza della problematica prospettata, con particolare riguardo a settori ove l'esigenza di tracciabilità delle transazioni è particolarmente avvertita
- **quali, ad esempio, quello della circolazione dei beni sottoposti a tutela da parte del d. lgs. n. 42, del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)**
- **e quello del commercio delle parti di ricambio dei veicoli fuori uso –**

questo Ufficio ha ritenuto opportuno ricorrere all'autorevole supporto consultivo del Consiglio di Stato, che ha reso in proposito l'allegato parere n. 15, del 2 marzo 2018. …

Miranda Corradi 57

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS
Data: 21/03/2018 Classifica: 12900.A(24)BIS

parere 2018 dopo parere Consiglio di Stato

OGGETTO:
Commercio di cose antiche e/o usate.
Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS

… Con il citato atto di interpretazione il Supremo Consesso della giustizia amministrativa si è espresso nel senso che l'intervento demolitorio sull'art. 126 del TULPS debba considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo art. 128.

Pertanto coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato art. 128 del TULPS. …

Miranda Corradi 58

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS
Data: 21/03/2018 Classifica: 12900.A(24)BIS

parere 2018 dopo parere Consiglio di Stato

OGGETTO:
Commercio di cose antiche e/o usate.
Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS

… diversità della *ratio* sottostante agli artt. 5 del d.lgs. 222/2016 e 128 del TULPS.

Se la prima disposizione persegue l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione delle modalità di avvio delle attività commerciali aventi ad oggetto cose antiche o usate, all'art. 128 è invece sottesa la diversa finalità di favorire la tracciabilità delle transazioni di tali beni, al fine di prevenire condotte illecite nell'ambito del relativo mercato. …

Miranda Corradi 59

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS
Data: 21/03/2018 Classifica: 12900.A(24)BIS

parere 2018 dopo parere Consiglio di Stato

OGGETTO:
Commercio di cose antiche e/o usate.
Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS

… anche espungendo dal tenore letterale dell'art. 128 il rinvio all'abrogato art. 126, la portata precettiva della prima disposizione rimarrebbe sostanzialmente inalterata.
L'art. 128, in vero, si riferisce ad una serie di soggetti (fabbricanti, commercianti ed esercenti) individuati senza nessuna incertezza e senza che sia necessario far riferimento alla disposizione abrogata.
Alla luce di queste autorevoli argomentazioni, si conferma la piena vigenza dell'art. 128 del TULPS e quindi dell'obbligo di tenuta del registro anche per le categorie di operatori economici indicati da tale disposizione.
…

Miranda Corradi 60

QUINDI,
in base al parere del Consiglio di Stato n. 15, del 2 marzo 2018

Per la VENDITA di COSE ANTICHE o USATE

nonostante l'abrogazione dell'art. 126 TULPS

chi vende cose antiche o usate è ancora soggetto agli adempimenti previsti dall'art.128 TULPS

- **l'art. 128 TULPS si applica ancora alla vendita di cose antiche o usate**
- **chi vende cose antiche o usate deve, quindi:**
  - **tenere il registro delle operazioni compiute giornalmente (per beni non di modico valore o di valore esiguo)**
  - **identificare i clienti**

REGISTRO IDENTIFICAZIONE CLIENTI

Miranda Corradi 61

QUINDI

Per la VENDITA di AUTO USATE

Con l'abrogazione dell'art. 126 TULPS

- **NON deve:**
  - **presentare al SUAP la comunicazione relativa alla vendita di cose usate ai sensi dell'art. 126 TULPS**
- **DEVE:**
  - **tenere il registro delle operazioni compiute giornalmente ai sensi dell'art. 128 TULPS**
  - **identificare i clienti**
  - **disporre di un «luogo in cui vengono custodite le vetture destinate alla vendita» (locale commerciale o deposito)**

Miranda Corradi 62

QUINDI

Per la VENDITA on line di AUTO USATE

Se si tratta di attività «principale»

- **Deve essere presentata telematicamente al SUAP la Scia per la generica vendita on line**
  Allegato «A» al D.lgs 222/2016 Voci 47 – 48 – 49
  Punto 1.11.4 ***Vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line***
- **Deve essere e tenuto il registro previsto dall'art. 128 TULPS, vidimato dal comune o autovidimato**
- **Si deve disporre di un «luogo in cui vengono custodite le vetture destinate alla vendita» (magazzino o deposito)**

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
47.	Avvio nell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione			D.Lgs. n. 114/1998, art. 18 D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1
	a) settore non alimentare	a) SCIA		D.Lgs. n. 70/2003, art. 6

QUINDI

Per la VENDITA di AUTO USATE

Se si tratta di attività «secondaria»

La tabella «A» del D.lgs 222/2016 prevede in calce al punto 1.11.4 *Vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line* **la seguente precisazione:**

(quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

Quindi, in questo caso, occorre

- **l'iscrizione alla CCIAA per questa attività accessoria**
- **tenere il registro previsto dall'art. 128 TULPS vidimato dal comune**
- **disporre di un «luogo in cui vengono custodite le vetture destinate alla vendita» (locale commerciale o deposito)**

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 11847 del 19 gennaio 2016

Oggetto: **Attività di commercio all'ingrosso di auto usate ai sensi dell'articolo 126 T.U.L.P.S.**

Si fa riferimento alle note, con le quali codesti enti hanno richiesto un parere in merito ad un'attività di commercio di auto usate e, nello specifico, a chi spetti la vidimazione del registro di carico e scarico delle auto usate.

Ministero dello Sviluppo Economico
Risoluzione n. 11847 del 19 gennaio 2016

Stante, pertanto, quanto già precisato dal Ministero dell'Interno con la citata nota n. 12020, la scrivente ha chiesto alla medesima Amministrazione di confermare se dovesse ricadere in capo al medesimo Ente locale anche l'incombenza della vidimazione del relativo registro.

Quest'ultima, con la nota 18731 in premessa citata, fa presente quanto di seguito si riporta.

"Si fa riferimento alla nota a margine indicata con la quale codesto Dicastero chiedeva chiarimenti in ordine alla vidimazione del registro di carico e scarico delle auto usate e, in particolare, sull'Autorità preposta a tale adempimento tenuto conto che rigettano la relativa competenza sia il Comune di (...) che la locale Camera di Commercio.

Infatti, il Comune di (...) sostiene di non poter procedere alla vidimazione del sopramenzionato registro in quanto, trattandosi di attività svolto all'ingrosso, essa dovrebbe essere attuata dalla Camera di Commercio, che nega a sua volta ogni competenza poiché l'art. 126 t.u.l.p.s. non sarebbe applicabile agli automezzi oggetto dell'attività di specie.

Al riguardo, come già comunicato con precedente corrispondenza del 7 febbraio 2013, richiamata anche da codesta Direzione Generale, la dichiarazione relativa al commercio di cose antiche ed usate, di cui al cennato art. 126 t.u.l.p.s., è passata alla competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977.

Pertanto questo Ufficio non può che ribadire quanto già comunicato con la ministeriale sopraindicata, precisando che anche in presenza di una attività di commercio all'ingrosso (ammesso che tale possa essere considerata quella in questione, che concerne rivendita di oggetti usati), la comunicazione, o dichiarazione preventiva, deve essere presentata, nel caso di specie, al Comune di (...), cui compete provvedere alla vidimazione del relativo registro di carico e scarico delle auto usate, secondo le indicazioni contenute nell'art. 242 del Regolamento al t.u.l.p.s.".

Autovidimazione registro

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/009438/12015(1)
Data: 20/06/2017 Classifica: 12015(1)

OGGETTO: Autovidimazione del registro giornale degli affari. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato chiesto se l'obbligo di tenuta di un registro giornale degli affari, previsto dall'art. 120 TULPS, possa considerarsi assolto con forme di "autovidimazione" da parte degli stessi titolari di agenzie d'affari.

Al riguardo, si rappresenta che la possibilità di vidimazione dei registri di P.S. di operazioni giornaliere delle agenzie d'affari, di cui al sopra citato articolo, è ammessa previa presentazione di un'autodichiarazione al SUAP di riferimento, la cui ricevuta deve essere allegata al registro oggetto di vidimazione e ne costituisce parte integrante.

La dichiarazione di autovidimazione deve contenere le generalità complete del titolare dell'esercizio; l'indicazione dell'attività, specificando la denominazione e la sede; l'indicazione dell'articolo di legge ai sensi della quale si svolge l'attività (nel caso di specie art. 115 TULPS); la dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445; il numero delle pagine vidimate ed il timbro, nonché il numero del registro e l'anno di riferimento.

Registri non soggetti ad imposta di bollo

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.16325.14600(16) Roma, 27 DIC. 2007

OGGETTO: Registri di P.S.. Imposta di bollo e/o tassa di concessione governativa.

ALLA QUESTURA DI M O D E N A
(Rif.n.1/Div.P.A.S./Cat.Mass.H.4 del 26.11.2007)

Si fa riferimento alla nota a margine indicata con la quale codesta Questura chiedeva istruzioni in merito alla esenzione dell'imposta di bollo e/o alla tassa di concessione governativa con particolare riferimento ai registri di carico di cui agli artt.128 e 120 del t.u.l.p.s., nonché al decreto interministeriale del 16.8.2005 inerente le misure di controllo dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche.

Giova preliminarmente rappresentare che a norma dell'art.16 del regolamento per l'esecuzione del t.u.l.p.s. "in tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse".

Il medesimo articolo soggiunge, inoltre, che "i registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche...".

Peraltro, questo Ufficio, con circolare n.557/PAS.2101.14600(16) del 25.3.2004 aveva fornito indicazioni circa il pagamento dell'imposta di bollo per la tenuta dei registri, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n.642/1972, per "ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 del Codice Civile".

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale

557/PAS.16325.14600(16) Roma, 27 DIC. 2007

OGGETTO: Registri di P.S.. Imposta di bollo e/o tassa di concessione governativa.

Registri non soggetti ad imposta di bollo

A tal proposito, da ultimo, si è espressa l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza di interpello formulata da questo Dicastero in merito alla bollatura dei registri delle operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi, chiarendo che detti registri "non essendo bollati nei modi previsti dal citato art.2215 del Codice Civile, non ricadono nella previsione dell'art.16 della citata tariffa allegata al d.P.R. n.642 del 1972 e, pertanto, non sono soggetti all'imposta di bollo".

A questo riguardo è stata diramata la circolare n.557/PAS.12501.10100(1)1 del 15.2.2006 citata anche da codesta Questura.

Tutto ciò premesso, per analogia, questo Ufficio ritiene che anche i registri delle operazioni giornaliere per chi fa commercio di oggetti preziosi, di cui all'art.128 del t.u.l.p.s., quelli delle agenzie d'affari, di cui all'art.120 del t.u.l.p.s. e del settore delle comunicazioni anche telematiche, ovvero dei punti di accesso internet, di cui al decreto interministeriale del 16 agosto 2005, non debbano essere soggetti ad alcuna imposta.

Vendita di oggetti che sono beni culturali

D.Lgs 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*
PARTE SECONDA - Beni culturali
TITOLO I - Tutela
Capo IV - Circolazione in ambito nazionale
Sezione III - Commercio

Articolo 63

Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

co.1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il **commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo,** di seguito indicato come "Allegato A".

Pur senza fare espresso riferimento all'art. 126 del TULPS, l'art. 63 ne cita i contenuti.

Con l'abrogazione dell'art. 126 TULPS, dall'11 dicembre 2016 l'autorità locale di pubblica sicurezza non è più "*abilitata a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate*", stante che tale adempimento non è più previsto "*ai sensi della normativa in materia*". Quindi è corretto, salvo diversa indicazione ministeriale, considerare non più necessario da parte del richiedente presentare alcuna comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza al fine di poter avviare l'attività di commercio di cose antiche e usate, **anche nel caso di beni soggetti all'applicazione del d.lgs. 42/2004.**

Miranda Corradi 71

D.Lgs 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*
PARTE SECONDA - Beni culturali
TITOLO I - Tutela
Capo IV - Circolazione in ambito nazionale
Sezione III - Commercio

Articolo 63

Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

co.2. **Coloro che esercitano il commercio** delle cose indicate al comma 1 (***cose antiche o usate rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A)*** **annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime**. **Il registro è tenuto in formato elettronico** con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente **ed è diviso in due elenchi**:

- un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione;
- un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto.

Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza

Miranda Corradi 72

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Allegato A

A. **Categorie di beni:**

1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni provenienti da:
   a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
   b) siti archeologici;
   c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale *(aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore).*
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale *(aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore)* e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali *(aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore).*

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Allegato A

A. **Categorie di beni:**

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale *(aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore)*, diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi *(aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore)*.
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione.
10. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. **Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni.**
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di 50 anni.

per gli oggetti d'arte e di antiquariato che sono beni culturali

art. 1 D.M. 15 maggio 2009, n. 95

co.1 Colui che esercita il **commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'allegato A al Codice**

annota giornalmente le operazioni eseguite nel «registro delle operazioni su cose antiche o usate», previsto dall'*articolo 128*, primo e secondo comma, del Testo unico, **uniformandosi alle prescrizioni di cui all'*articolo 247* del relativo Regolamento di esecuzione**.

Oggetti d'arte e di antiquariato che sono beni culturali

art. 1 D.M. 15 maggio 2009, n. 95

co.2 Qualora le operazioni commerciali di cui al comma 1 siano effettuate, con riguardo alle singole cose, per prezzi superiori alle soglie di valore indicate all'*articolo 2*,
delle cose commerciate è riportata una **descrizione dettagliata** nel registro previsto dall'*articolo 128* del Testo unico, e **ne è conservata una documentazione fotografica**

Oggetti d'arte e di antiquariato che sono beni culturali

art. 2** Limiti di valore **D.M. 15 maggio 2009, n. 95

co. 1. **Le modalità di annotazione** indicate all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, **sono obbligatorie** per le **cose, individuate con riferimento alle tipologie elencate alla lettera A dell'allegato A** del Codice e di seguito riportate, **il cui prezzo, all'atto della relativa operazione commerciale, abbia superato i limiti di valore** distintamente indicati per ciascuna tipologia: …

Oggetti d'arte e di antiquariato che sono beni culturali

art. 2** Limiti di valore **D.M. 15 maggio 2009, n. 95

1. Reperti archeologici provenienti da:	**Qualunque ne sia il valore**
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;	
b) siti archeologici;	
c) collezioni archeologiche.	
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni.	Qualunque ne sia il valore
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale.	12.500
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.	5.000
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.	12.500
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali.	5.000
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1.	12.500

Oggetti d'arte e di antiquariato che sono beni culturali

art. 2** Limiti di valore **D.M. 15 maggio 2009, n. 95

8. Fotografie, film e relativi negativi.	5.000
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione.	Qualunque ne sia il valore
10. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione.	5.000
11. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni.	5.000
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni.	Qualunque ne sia il valore
13.a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;	12.500
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.	12.500
14. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni.	12.500
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di 50 anni.	12.500

Oggetti d'arte e di antiquariato che sono beni culturali

art. 1 D.M. 15 maggio 2009, n. 95

co. 3 Per «descrizione dettagliata» si intende l'annotazione delle caratteristiche specifiche della cosa di interesse storico o artistico, ed in particolare:

- **della tipologia di opera;**
- **della tecnica di esecuzione;**
- **del supporto materico;**
- **del soggetto rappresentato;**
- **delle dimensioni;**
- **dell'autore, se conosciuto, della scuola o dell'ambito culturale cui l'opera stessa è riconducibile;**
- **dell'epoca di realizzazione;**
- **dell'expertise o della bibliografia, se esistenti.**

Oggetti d'arte e di antiquariato che sono beni culturali

art. 1 D.M. 15 maggio 2009, n. 95

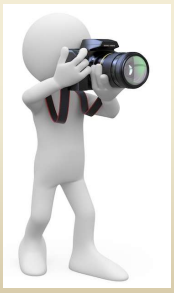

co.4 Ove lo spazio, nel registro destinato alle annotazioni, risulti insufficiente, è consentito **inserire il riferimento al documento fiscale** relativo alla operazione commerciale compiuta ed oggetto di annotazione, ovvero ad un diverso atto, anche di parte, a condizione che detti documenti riportino i dati elencati al comma 3 e siano conservati unitamente alla **documentazione fotografica** di cui al comma 2.

D.Lgs 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*

PARTE SECONDA - Beni culturali

TITOLO I - Tutela

Capo IV - Circolazione in ambito nazionale

Sezione III - Commercio

Articolo 64 Attestati di autenticità e di provenienza

1. **Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita** di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di **oggetti d'antichità o di interesse storico** od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, **ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime**; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. **Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi**.